



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul
prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)***

[COM (2017) 343 definitivo]

SENATO DELLA REPUBBLICA

11° Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

Roma, 27 settembre 2017

Premessa

La Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Prodotto Pensionistico Individuale Paneuropeo (PEPP) si colloca in un sistema di previdenza complementare estremamente diversificato in ambito europeo che non è pertanto in grado di garantire una piena portabilità dei diritti previdenziali integrativi dei lavoratori nei casi di trasferimento da un paese ad un altro dell'UE. Questo anche in considerazione del fatto che la direttiva 2003/41/CE - attuata in Italia con D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 28 e con la Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 - contrariamente agli obiettivi che si poneva non ha fino ad oggi facilitato l'attività dei fondi pensione al di fuori dai confini nazionali, a causa della complessità delle procedure di autorizzazione e dei numerosi adempimenti previsti per poter raccogliere le adesioni nei diversi Stati membri.

In Italia, in particolare, i fondi pensione che realmente operano fuori dai confini nazionali sono in numero estremamente limitato e spesso più che altro legati ad imprese multinazionali che presentano tassi di mobilità tra paesi più significativi.

La Proposta di Regolamento

La Proposta di Regolamento in esame interviene quindi con l'obiettivo di creare un mercato di previdenza complementare comune in Europa, grazie ad un contesto normativo omogeneo che prevede l'istituzione di un prodotto previdenziale integrativo ed individuale che possa essere liberamente trasferito da un paese membro all'altro nei casi di cambio di residenza del lavoratore aderente mantenendo, in ogni caso, tutti i vantaggi e gli incentivi connessi alla continuità dell'investimento. Questo Prodotto Pensionistico Individuale Paneuropeo (PEPP) può essere creato da tutte le imprese finanziarie già autorizzate a livello dell'UE dalle rispettive autorità competenti, mentre l'autorizzazione ad operare come PEPP sarà concessa direttamente dall'EIOPA e non quindi dalla vigilanza nazionale.

Secondo la Relazione di accompagnamento allegata il regolamento si pone anche l'obiettivo di creare prodotti finanziari e previdenziali di più grandi dimensioni rispetto agli strumenti attuali e che abbiano così la capacità di raccogliere maggiori capitali convogliandoli verso investimenti europei a lungo termine a vantaggio dell'economia reale.

La possibilità di libero collocamento anche in Italia di questo prodotto (articolo 11 della Proposta), senza che lo stesso sia soggetto agli adempimenti già previsti per le forme pensionistiche nazionali, rischia di alterare il normale funzionamento di un settore così importante.

La concorrenza tra forme pensionistiche diverse, infatti, deve fondarsi su norme omogenee tese ad evitare che le scelte di investimento dei singoli cittadini possano essere influenzate non dall'efficienza e dalla convenienza del prodotto ma dal fatto che lo stesso sia soggetto a regole di funzionamento differenziate rispetto ad altri.

In particolare Confcommercio valuta positivamente gli adempimenti informativi previsti al Capo IV della Proposta, ma reputa altresì indispensabile che, già al momento del collocamento, il soggetto istitutore del PEPP sia obbligato non solo a quanto disposto dall'articolo 23 della Proposta di Regolamento in esame, ma anche alla consegna della **Nota Informativa** e a tutti quegli obblighi informativi che oggi i fondi pensione italiani di qualsiasi tipo devono rispettare ai sensi del Regolamento COVIP del 25 maggio 2016.

Inoltre, a garanzia di una maggiore trasparenza, gli strumenti approntati per garantire la comparabilità dei costi del PEPP rispetto a quelli di altri prodotti devono essere coerenti con l'attuale **Indicatore Sintetico dei Costi**, previsto in Italia dalla Deliberazione COVIP 1° aprile 2015, volto proprio a fornire una rappresentazione complessiva e omogenea dei costi che gravano a vario titolo sul lavoratore.

Per quanto riguarda le disposizioni previste all'articolo 28, prospetto delle prestazioni del PEPP, si ritiene importante che i soggetti distributori vengano chiamati a fornire informazioni sulle proiezioni relative alle prestazioni pensionistiche, le informazioni sui diritti maturati o il capitale accumulato e sui contributi versati dal risparmiatore.

Per Confcommercio è altresì fondamentale che tali informazioni vengano però fornite in maniera analoga a quanto disposto per i fondi nazionali dal **Progetto Esemplificativo**, previsto dalla deliberazione COVIP del 27 novembre 2012 e del 25 maggio 2016, evitando di creare strumenti diversi e poco comprensibili. Solo in questo modo è infatti possibile offrire ai potenziali aderenti un quadro chiaro e completo circa le differenti caratteristiche dei prodotti, consentendo così a tutti di effettuare una scelta di previdenza complementare libera e consapevole.

Relativamente poi alla **fase della prestazione**, descritta al Capo VIII, si ritiene particolarmente importante evitare che possano sussistere norme differenziate tra PEPP e prodotti nazionali.

Diversamente, gli articoli 51 e 52 del testo della proposta demandano agli Stati nazionali di determinare il momento di accesso alla prestazione ma, relativamente alle modalità di fruizione della stessa, dispongono norme differenziate a favore dei PEPP.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1 della Proposta di Regolamento i PEPP possono infatti offrire una prestazione indifferentemente erogata in capitale, rendita o prelievi mentre ai Fondi Pensione nazionali è fatto obbligo di erogare almeno il 50% del capitale in forma di rendita periodica. È di tutta evidenza che regole così differenziate rischierebbero di influenzare le scelte di adesione dei cittadini e lavoratori. Per questo motivo anche le modalità di erogazione della prestazione del PEPP devono essere uniformate al dettato dell'articolo 11 del d.lgs. n. 252/05 o, in alternativa, la libertà che prevede la proposta di regolamento nello scegliere le forme di erogazione della prestazione andrebbe estesa anche alle forme pensionistiche nazionali, eliminando i vincoli attualmente previsti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 252/05.

Dalla Relazione alla Proposta di Regolamento si evince come tale flessibilità sulle modalità di fruizione della prestazione sia imposta agli Stati membri come condizione obbligatoria ed a prescindere dalle norme nazionali di settore. Questo aspetto è però essenziale per quanto riguarda l'accesso dei PEPP alle medesime **agevolazioni fiscali** previste dal d.lgs. n. 252/05, che andrebbero appunto concesse dal legislatore solo in quanto le regole degli stessi siano conformi alla normativa di settore così come avviene d'altra parte per tutti i fondi pensione che già operano in Italia.

Occorre garantire che anche un fondo pensione individuale nuovo, seppur pensato per operare a livello paneuropeo, debba agire secondo i medesimi principi fondamentali cui sono soggetti gli altri prodotti.

Questo anche con riferimento alla politica di investimento dei PEPP che – pur se correttamente ispirata al principio della "persona prudente" secondo l'articolo 33 del testo - non può non essere coerente anche con i principi cardine del DM n. 166/14 che oggi regola gli investimenti dei fondi integrativi. In particolare, quindi, anche la preferenza dichiarata nella Relazione alla Proposta di Regolamento verso gli investimenti in attività non liquide deve essere attentamente valutata tenendo conto che l'obiettivo dell'investimento è previdenziale e meritevole quindi di tutele rafforzate rispetto all'investimento finanziario.

Altro aspetto rilevante è quello relativo ai **diritti di trasferimento** durante la fase di accumulo previsti al Capo VII della Proposta di Regolamento.

Tali diritti devono essere garantiti non solo in caso di trasferimenti tra PEPP, come indicato nel testo in esame, ma anche nei casi di trasferimento da PEPP a fondi pensione nazionali costituiti ai sensi del d.lgs. n. 252/05.

Inoltre si ritiene che per tali trasferimenti il limite di almeno cinque anni di permanenza presso il PEPP (articolo 45) sia troppo diversificato rispetto a quanto disposto dal d.lgs. n. 252/05 che prevede la possibilità di trasferimento verso un altro fondo decorsi due anni dall'adesione (articolo 14, comma 6).

Si evidenzia inoltre che in caso di trasferimento gli oneri previsti a carico dell'aderente dall'articolo 48 della proposta, pari all'1,5% della posizione maturata, appaiono

particolarmente elevati e rischiano di frenare la portabilità delle posizioni. Su questo punto si ricorda che l'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 252/05 prevede che siano "inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità".

Rispetto alla **libera circolazione** e di stabilimento dei PEPP nel territorio UE Confcommercio ritiene infine che la stessa debba essere pienamente garantita anche ai prodotti di previdenza complementare già costituiti in Italia ai sensi del d.lgs. n. 252/05, eliminando alcune limitazioni dovute alla complessità di quanto previsto dal D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 28, e dalla relativa Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010, che rendono ad oggi ancora difficile l'attività dei fondi pensione collettivi ed individuali italiani verso i lavoratori residenti in altri Stati membri.

Conclusioni

La Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Prodotto Pensionistico Individuale Paneuropeo (PEPP) va resa maggiormente coerente con il contesto di previdenza complementare che il legislatore nazionale ha disegnato in Italia attraverso le disposizioni del D.lgs. n. 252/05, in quanto prodotti con finalità analoghe devono essere soggetti a regole e caratteristiche fondamentalmente uniformi.

In particolare si ritiene che la proposta dovrebbe essere rivista attraverso i seguenti interventi:

- Estendere anche ai PEPP gli obblighi informativi previsti dal Regolamento COVIP del 25 maggio 2016 e vincolare i soggetti collocatori del PEPP a fornire le informazioni dell'Indicatore Sintetico dei Costi, previsto dalla Deliberazione COVIP 1° aprile 2015, a garanzia di una piena confrontabilità tra le forme.
- Integrare l'articolo 45 della proposta con la precisazione che gli stessi servizi di trasferimento vengono previsti anche in caso di trasferimento da PEPP a fondi pensione ordinari.
- Allineare le diverse previsioni, di cinque e due anni, rispetto al periodo di permanenza minimo previsto per PEPP e Fondi Pensione prima di poter trasferire la posizione individuale ridurre l'incidenza dei costi applicati all'atto del trasferimento.
- Uniformare le previsioni di cui all'articolo 51 della proposta sulle modalità di erogazione della prestazione con quelle dell'articolo 11 del d.lgs. n. 252/05, garantendo così che tutte le forme complementari possano offrire ai loro aderenti le medesime tipologie di prestazione integrativa.